

Un decreto dello Sviluppo economico in Gazzetta Ufficiale rifinanzia il bando Smart&Start

Fondi alle start up innovative

Altri 20 mln per i progetti ad alto contenuto tecnologico

DI ROBERTO LENZI

Rifinanziamento di 20 milioni di euro a favore dei progetti delle start up innovative delle Regioni nel Centro Nord. Il ministero dello Sviluppo economico, con decreto del 17 dicembre pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio, ha stabilito l'assegnazione di ulteriori 20 milioni di euro per il finanziamento dello strumento agevolativo Smart&Start, relativamente ai progetti presentati dalle start up innovative delle Regioni Molise, Umbria, Lazio, Marche Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo (escluso il cosiddetto territorio del cratere sismico aquilano). Il rifinanziamento è stato deciso dal Mise dopo che Invitalia ha fatto presente che i 70 milioni di euro a disposizione erano esauriti e che vi erano circa 200 domande presentate da imprese del Centro Nord, prive di copertura finanziaria, per un importo complessivo di agevolazioni concedibili stimato in circa 30 milioni di euro.

Come funziona Smart&Start. Smart&Start sostiene la nascita e la crescita delle start up innovative ad alto contenuto tecnologico per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all'economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei

SMART&START finanzia:

- Start up innovative da costituire o costituite da non più di 48 mesi
- Progetti di innovazione digitale e/o frutto dei risultati della ricerca pubblica e privata
- Progetti di importo pari almeno a 100 mila euro
- Investimenti in beni materiali e immateriali nonché i costi di gestione
- iniziative su tutto il territorio nazionale

«cervelli» dall'estero.

Nel 2014, con la prima edizione dedicata alle sole regioni del Mezzogiorno, Smart&Start ha finanziato 442 imprese, per un totale di 75,4 milioni di agevolazioni concesse. Con il dm 24 settembre 2014, le agevolazioni per le start up innovative sono state estese all'intero territorio nazionale. Smart&Start è una misura a sportello, le domande sono valutate in base all'ordine di arrivo e non ci sono graduatorie. Beneficiarie dell'agevolazione sono le start up innovative costituite da non più di 48 mesi che offrono prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, con valore della produzione fino a 5 milioni di euro. Sono finanziabili le attività di produzione di beni ed erogazione di servizi, che si caratterizzano per il forte contenuto tecnologico e innovativo oppure si qualificano come prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale oppure si basano sulla valo-

rizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata. Sono finanziabili investimenti di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro. Le spese ammissibili riguardano impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche, hardware/software, beni immateriali e consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto. Sono anche finanziabili i costi di gestione riferiti a interessi sui finanziamenti esterni, costi relativi all'acquisto della disponibilità di attrezzature, licenze e diritti e servizi di incubazione ed infine i costi salariali del personale dipendente assunto dall'impresa, nonché i costi relativi ai collaboratori in possesso di titoli adeguati. Rientrano le spese successive alla presentazione della domanda e per i 24 mesi successivi alla firma del contratto di finanziamento. L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero a copertura del 70% delle spese ammissibili, della

Aiuti allo sviluppo rurale, quattro vie per l'erogazione

Nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale il sostegno può assumere una delle seguenti forme o una combinazione delle stesse: sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari. L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano sviluppo rurale e dall'operazione da intraprendere. Questo è quanto si legge nelle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate dal ministero delle politiche agricole. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile. Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare il cambio di beneficiario, il cambio di sede dell'investimento, le modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, la modifica della tipologia di opere approvate. Le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste. Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali adottate da ciascuna autorità di gestione, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita da parte dell'Autorità di gestione nell'ambito delle disposizioni attuative di ciascun Psr, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

Cinzia De Stefanis

durata massima di 8 anni. In caso di start up costituite da giovani e/o donne oppure con presenza di un esperto in attività di ricerca all'estero, la copertura è elevata fino all'80%. Per le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria,

Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre che nel cratere sismico aquilano, il 20% del prestito non deve essere restituito. Sono previsti servizi di tutoring tecnico-gestionale per imprese costituite da non più di 12 mesi.

I fisioterapisti, da soli, non possono costituire società tra professionisti

Non è consentita ai fisioterapisti la costituzione in via esclusiva di una società tra professionisti fino all'istituzione del relativo albo. Appare invece possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche in posizione di «soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche» (articolo 10, 4 comma, lettera b) della legge 183/2011). Tutto questo lo prevede il parere dello sviluppo economico del 15 febbraio 2016, prot. 39343 in risposta a un quesito posto in merito alla possibilità da parte dei fisioterapisti di costituire una società tra professionisti. Il quesito posta al MiSe verteva su due ordini di problemi: uno di natura sostanziale (ammissibilità dell'operazione da parte dei fisioterapisti di costituire una società tra professionisti) e uno di carattere formale (modalità di iscrizione nella sezione speciale dell'albo della società tra professionisti, stante la mancata istituzione di un ordine / collegio professionale). Ricordano i tecnici del MiSe che il regolamento attuativo dm 8 febbraio 2013, n. 34, all'articolo 1, comma 1 stabilisce che per «società tra professionisti» o «società professionale» si intende la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico». Tutto ciò premesso lo sviluppo economico ritiene che sino al momento della istituzione tramite decreto legislativo, dell'ordine o collegio dei fisioterapisti chiamato a tenere il relativo albo, non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Appare invece possibile che gli stessi partecipino a società tra professionisti (oltre ovviamente che in posizione di soci per finalità di investimento) anche in posizione di «soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche» di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 10 della legge 183/2011.

Cinzia De Stefanis

Nello stesso locale due attività diverse possono fare l'estetista

È da ritenersi possibile lo svolgimento nello stesso locale di attività di estetista da parte di due imprese autonome. A condizione che ciascuna di esse individui un diverso responsabile tecnico per lo svolgimento dell'attività, il quale deve essere presente durante lo svolgimento dell'attività medesima. Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica e dovrà essere iscritto nel Rea contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. Con due nuovi pareri (il primo del 8 febbraio 2016, Prot. 32215 e il secondo del 10 febbraio 2016, Prot. 35008) il ministero dello sviluppo economico, sollecitato dalla richiesta di chiarimenti da parte di due comuni, torna sull'argomento dell'attività di acconciatore e di estetista e, in particolare, sulla possibilità della coesistenza di più attività esercitate da parte di soggetti diversi all'interno dei medesimi locali, con particolare riferimento alla fattispecie del c.d. «affitto di poltrona» o «affitto di cabina». L'esercizio dell'attività di estetista da parte del professionista che operi, in regime di «affitto di cabina», presso una sede in cui sia già legittimamente esercitata l'attività di acconciatore (così come il caso inverso), purché esso sia preceduto, se necessario, dall'adeguamento dei locali e in ogni caso da apposita segnalazione certificata di inizio attività, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti in relazione alle differenti attività, nonché dalla nomina del responsabile tecnico, secondo le vigenti previsioni di legge. Lo strumento dell'affitto di poltrona è da ricondursi alla figura contrattuale prevista dagli articoli 1615 c.c. Esso, consentendo al titolare dell'attività di acconciatore o di estetista di affittare a terzi imprenditori in possesso dei prescritti requisiti professionali uno spazio di lavoro all'interno dei locali nei quali egli svolge legittimamente la propria attività, viene a configurare un rapporto contrattuale tra due distinti imprenditori.

Cinzia De Stefanis